

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi, il mese di marzo, il giorno dieci in Bari, nel mio studio alla Via De Rossi numero 16.

Innanzi di me Dottor MICHELE LABRIOLA, Notaio iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari, ove risiedo,

si sono costituiti i signori

DIOGUARDI Pasquale, nato a Bari il 10 ottobre 1966 e residente in Modugno alla via Vincenzo Amati n. 7/B (cf: DGR PQL 66R10 A662G);

MASTRORILLI Maurizio, nato a Bari il 9 novembre 1969 e residente in Bitritto alla via Vito Vittorio Lenoci n. 5 (cf: MST MRZ 69S09 A662W);

NARDELLI Angelo, nato a Martina Franca il 29 dicembre 1984 e residente in Noicattaro alla via Albero del Miglio n. 4 (cf: NRD NGL 84T29 E986J);

SPAGNUOLO Franco, nato a Bari il 22 ottobre 1967 e residente in Bari alla via Paolo Pellegrini n. 4 (cf: SPG FNC 67R22 A662C);

MORETTI Nicola, nato a Bari il 18 febbraio 1974 e residente in Bari - Loseto alla via Vincenzo Zaccaria n. 12 (cf: MRT NCL 74B18 A662P).

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Tra i signori DIOGUARDI Pasquale, MASTRORILLI Maurizio, NARDELLI Angelo, SPAGNUOLO Franco e MORETTI Nicola, è costituita una Associazione denominata "MOVIMENTO IMPRESE".

Art. 2) L'Associazione ha sede sociale in Bari, al Corso Alcide De Gasperi n. 431.

Art. 3) L'associazione, che è apartitica e non ha scopo di lucro, persegue la finalità di favorire le iniziative tendenti a promuovere ed incrementare il commercio, in particolare, ma non solo, nell'ambito dei servizi e dell'attività di ristorazione ed in generale dei servizi food e beverages, dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, nonché tutto quanto altro meglio precisato all'art. 3 dello Statuto allegato al presente atto.

Art. 4) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, entro il termine di centoventi giorni, verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo.

Art. 6) L'Associazione è disciplinata dalle norme di legge, nonché dai patti contenuti nel presente atto e nello Statuto che al presente atto si allega sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 7) Il primo Consiglio Direttivo provvisorio è composto da numero cinque membri nelle persone dei signori:

DIOGUARDI Pasquale - Presidente

MASTRORILLI Maurizio - Vice Presidente

NARDELLI Angelo - Vice Presidente;

SPAGNUOLO Francesco - Segretario;

MORETTI Nicola - Tesoriere.

su costituiti, che accettano.

La firma e la rappresentanza dell'associazione sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza ed impedimento ai due Vice Presidenti in via disgiunta tra loro.

Art. 8) Per tutto quanto non previsto dal presente atto e dall'allegato statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Art. 9) Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa, parte II del D.P.R. 131/86.

Richiesto io

Notaio ho formato il presente atto scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia su un foglio in pagine due circa e del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato, ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciotto e minuti trenta.

F/ti: Pasquale DIOGUARDI

Maurizio MASTRORILLI

Angelo NARDELLI

Franco SPAGNUOLO

Nicola MORETTI

Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo.

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Scopi

Articolo 1

Denominazione e sede

E' costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata **"MOVIMENTO IMPRESE"**.

L'Associazione ha sede legale in Bari al Corso Alcide De Gasperi n. 431.

e potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio della Repubblica Italiana.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all' interno dello stesso Comune.

Articolo 2

Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Articolo 3

Scopi

L'Associazione, costituita senza fini di lucro tra persone che si occupano di commercio e impresa e si propone come scopi:

A) favorire le iniziative tendenti a promuovere ed incrementare il commercio, in particolare, ma non solo, nell'ambito dei servizi

e dell'attività di ristorazione ed in generale dei servizi food e beverages, nonché dell'intrattenimento e pubblico spettacolo;

B) rappresentare e tutelare i legittimi interessi dei Soci, mediante la comunicazione degli associati;

C) favorire iniziative mutualistiche, assicurative ed assistenziali a vantaggio dei soci;

D) collaborare con le autorità, con Enti locali ed Associazioni al fine di tutelare gli interessi di categoria degli associati e quelli generali del pubblico;

E) segnalare e proporre alle Autorità quei provvedimenti atti ad incrementare il commercio e l'impresa;

F) coadiuvare le Autorità competenti nella disciplina e nell'inquadramento commerciale;

G) intervenire, promuovere e partecipare, a mezzo di propri delegati, a riunioni, manifestazioni, congressi di carattere commerciale ed economico;

H) promuovere e sviluppare le attività dell'Associazione attraverso la pubblicazione e/o distribuzione, anche in via digitale e telematica, di periodici specializzati, di manuali, nonché del materiale e della documentazione tecnica prodotta a beneficio degli associati e di tutti gli interessati;

I) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la gestione di corsi e seminari, anche di carattere formativo, ed anche eventualmente garantire la prestazione di servizi rientranti nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

L) elaborare e proporre iniziative per migliorare e riqualificare, in ambito locale e nazionale, il territorio in materia di ristorazione, turismo, accoglienza sicurezza, igiene urbana, eventi culturali, comunicazione, marketing territoriale;

M) promuovere attività di commercio all'estero per gli associati, anche mediante la partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi. Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare, aderire e affiliarsi, previa delibera del Consiglio Direttivo, a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i fini istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, offrendo la propria assistenza e presenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività o, comunque, da chiunque sia interessato allo sviluppo delle attività dell'Associazione, e potrà acquisire beni mobili o immobili.

Titolo II

Ammissione, diritti e obblighi, recesso ed esclusione degli associati

Articolo 4

Associati

Hanno titolo ad aderire all'Associazione i soggetti pubblici e

privati interessati al perseguimento degli scopi dell'Associazione e/o impegnati nell'espletamento di attività analoghe o connesse a quelle proprie dell'Associazione o che siano interessati in qualsiasi modo agli scopi dell'Associazione medesima e ne accettino lo Statuto.

I soci vengono ammessi dal Consiglio Direttivo che decide sulle domande di ammissione con la maggioranza dei componenti.

Può essere escluso il socio che commetta azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell' associazione o che contravvenga alle norme del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti decide l'esclusione del socio.

Il socio iscritto che recede, nel caso di passività, deve corrispondere ai soci restanti la quota parte del passivo globale.

Gli associati si dividono in:

- Fondatori: sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono gli unici firmatari del presente atto.

- Individuali: sono persone fisiche che richiedono di essere ammesse all'Associazione e dichiarano interesse al perseguimento degli scopi associativi.

- Affiliati: sono le associazioni e le fondazioni aventi entrambe la caratteristica di essere enti no-profit.

Aziende: sono le ditte individuali, le società di persona o di capitali.

Articolo 5

Obblighi e diritti degli Associati

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi.

Gli associati Aziende hanno l'obbligo di versare le quote associative annuali deliberate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa versata è intrasmissibile.

La quota non è rivalutabile.

Tutti gli associati Azienda in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione.

Titolo III

Organi e cariche dell'Associazione

Articolo 6

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea generale degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente e uno o più Vice Presidenti;
4. il Tesoriere;
5. il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia, potrà competere, per l'esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

L'Assemblea generale degli Associati

L'Assemblea generale degli associati è convocata da parte del Presidente almeno una volta l'anno entro il 30 (trenta) aprile. L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure quando almeno 1/10 degli associati ne faccia richiesta motivata scritta al Presidente. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli associati con lettera da inviarsi a mezzo fax, a mezzo servizio postale, ovvero a mezzo posta elettronica, ovvero attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

Tale avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Gli associati possono delegare a partecipare alle Assemblee un proprio rappresentante o un altro associato.

Ogni associato o rappresentante non può detenere più di dieci deleghe di voto.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidente.

Quando non diversamente stabilito dalla legge, il segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione e, in caso di sua assenza, un associato nominato dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni sono validamente adottate per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale.

Le nomine delle cariche sociali avvengono secondo le modalità stabilite dal Presidente.

I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inviati in copia, anche solo via posta elettronica, a tutti gli associati o possono essere pubblicati su apposita sezione riservata del sito web istituzionale.

L'Assemblea generale degli associati può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 8

Assemblea ordinaria degli Associati

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
2. determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge;
3. delibera su tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno;
4. approva il regolamento interno, se proposto e redatto dal Consiglio Direttivo.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente

costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

Le deliberazioni saranno valide se approvate dalla metà più uno dei presenti.

Articolo 9

Assemblea straordinaria degli Associati

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modifiche allo Statuto;
2. delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le delibere sono prese, in entrambi i casi, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Articolo 10

Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

1. l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
2. fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;
3. decidere sulla gestione e sugli investimenti patrimoniali;
4. redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e curarne la trasmissione all'assemblea generale degli associati per l'approvazione, nonché redigere la relazione generale sull'attività dell'associazione;
5. deliberare sulla ammissione di nuovi associati;
6. deliberare sull'esclusione degli associati;
7. proporre all'assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;
8. delibera, per gli associati Aziende, le quote associative;
9. deliberare ogni altro atto di amministrazione;
10. conferire e revocare procure;
11. nominare il Presidente, sino a due Vice Presidente, un segretario nonché un tesoriere;
12. redigere, eventualmente, il regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a venti membri eletti dall'assemblea nell'ambito degli associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se uno o più membri del Consiglio Direttivo vengono a mancare o si dimettono nel corso del loro mandato, gli altri provvedono a

sostituirli con apposita deliberazione.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, alle nomine integrative provvede l'Assemblea ordinaria degli associati, che, in tal caso, va convocata entro e non oltre trenta giorni.

I nuovi consiglieri cessano dalla carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo avviene mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo è presieduto, nell'ordine, dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Consigliere eletto all'uopo dagli altri membri.

Le decisioni del Consiglio di regola sono adottate mediante riunione o mediante consultazione scritta fatta attraverso posta elettronica ovvero mediante audio e/o videoconferenza.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica, non computandosi le astensioni.

Articolo 11

Presidente e i Vice Presidenti

Il Presidente dell'Associazione viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, viene nominato da questo, rimane in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l'ha eletto ed è rieleggibile.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee degli associati, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri sino ad un massimo di due Vice Presidenti, i quali sostituiscono alternativamente e disgiuntamente, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e possono provvedere a mantenere i contatti con le altre organizzazioni anche a livello internazionale.

Articolo 12

Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere i quali durano in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l'ha eletto e sono rieleggibili.

Il segretario:

1. partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati provvedendo a redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente, i verbali relativi;

2. raccoglie e conserva tutti i documenti e i verbali delle assemblee e delle riunioni dell'Associazione, nonché tutta la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione ed alla predisposizione della bozza di bilancio annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo.

In particolare provvede, registrando il tutto su apposito registro anche informatico, all'incasso della eventuale quota di adesione e di tutte le quote associative, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell'Associazione secondo le direttive ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo.

A tale ultimo fine, per tutte le operazioni di incasso e di pagamento, sarà aperto un conto corrente presso un istituto di credito, intestato all'Associazione depositando la firma disgiunta del Tesoriere e del Presidente.

Tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno immediatamente girate dal Tesoriere e depositate in detto conto corrente fatta eccezione di una giacenza di cassa per le piccole spese.

Titolo IV

Quote associative - Patrimonio ed esercizio

Articolo 13

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dalle quote associative;
2. da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell'Associazione;
3. da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi pubblici o privati e sovvenzioni di qualsiasi natura.

In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, nel pretendere il rimborso delle quote associative versate.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 14

Esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea generale degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In nessun caso si potrà procedere alla distribuzione sia diretta che indiretta degli eventuali avanzi di esercizio; questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio dell'associazione.

Viene ugualmente esclusa la possibilità di distribuire agli associati fondi o riserve o di rimborsare quote durante la vita dell'associazione.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni generali

Articolo 15

Delibera di scioglimento e liquidazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16

Disposizioni generali

Per tutto quanto non contenuto e non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.